

STATUTO

PAIDEIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GHISALBA BG VIA PROVINCIALE
30/A

Numero REA: BG - 393971

Codice fiscale: 03617340165

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" N. 475/374 Rep.	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	1. Costituzione e denominazione	
	È costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 N. 381, la	
	società cooperativa sociale a responsabilità limitata denomi-	
	nata	
	"PAIDEIA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ETS".	
	La società ha sede nel Comune di Ghisalba (BG).	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprime-	
	re sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio na-	
	zionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere, ovunque,	
	unità locali operative.	
	2. Durata	
	La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (due-	
	milacenti) e può essere prorogata, anche prima della suddetta	
	scadenza, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei	
	soci.	
	SCOPO - OGGETTO	
	3. Scopo	
	La società è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità e non persegue fini di speculazione privata.	
	Conformemente all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 N. 381,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	

generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi destinati all'istruzione e formazione anche dei giovani fino a 18 (diciotto) anni in conformità alla normativa vigente.

La società ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

4. Oggetto

Considerata l'attività mutualistica, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) attivazione e gestione di asili nido in gestione diretta o per conto di amministrazioni pubbliche, asili nido aziendali

	e asili nido familiari;	
	b) attività di Istruzione e Formazione Professionale;	
	c) attivazione e gestione di percorsi di scuola di istruzione primaria, istruzione secondaria di primo e secondo grado e di Istruzione Tecnica Superiore;	
	d) attivazione e gestione di percorsi di Istruzione Superiore Universitaria e di Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica;	
	e) servizi a favore di minori, adolescenti e giovani come attivazione di servizi scolastici, gestione del "tempo scuola", corsi e ripetizioni nelle scuole dell'obbligo;	
	f) servizi domiciliari di assistenza e sostegno effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture educative;	
	g) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile alle problematiche socio-educative;	
	h) gestione di attività e servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	i) gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	j) dar vita a centri culturali, formativi ed educativi;	

	k)	organizzare e promuovere corsi di formazione, convegni,
		anche residenziali, manifestazioni, mostre e scambi culturali
		con la scuola, le istituzioni e con altri centri culturali
		italiani e stranieri;
	l)	stipulare convenzioni o altri rapporti con Università,
		centri di ricerca e culturali e in genere con consorzi, socie-
		tà, istituzioni ed enti pubblici e privati;
	m)	erogazione dei servizi per il lavoro;
	n)	erogazione di servizi alle imprese nell'accesso ai fondi
		interprofessionali; nella formazione dei dipendenti, finanzia-
		ta e non, obbligatoria e non; nella formazione obbligatoria
		esterna per apprendisti e nell'avvio di tirocini extracurricu-
		lari;
	o)	somministrazione di lavoro temporaneo di cui all'art. 4,
		comma 1, lett. a), del D.Lgs. 276/2003 (e successive modifiche
		e integrazioni), ovvero la fornitura professionale di presta-
		zione di lavoro, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi
		dell'art. 20 e ss. del citato decreto; la intermediazione di
		cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del citato decreto, ovvero
		l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, an-
		che in relazione all'inserimento lavorativo di disabili e dei
		gruppi di lavoratori svantaggiati; la ricerca e selezione del
		personale di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del citato de-
		creto; il supporto alla ricollocazione professionale di cui
		all'art. 2, comma 1, lett. d), del citato decreto;

	p) istituire e promuovere borse di studio, premi e concorsi	
	a favore di persone fisiche, e ogni altra iniziativa simile ed	
	utile al perseguimento dei suoi scopi culturali e formativi	
	nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge;	
	q) apertura di attività lavorative come Centri Benessere,	
	Centri Estetici, Saloni di Acconciatura o altre attività eco-	
	nomiche afferenti i percorsi formativi erogati.	
	La Cooperativa può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
	del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se-	
	condo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministe-	
	riale.	
	La Cooperativa può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice	
	del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attra-	
	verso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi	
	di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie	
	attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sosteni-	
	tori e con il pubblico.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni com-	
	merciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute neces-	
	sarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, pre-	
	stare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favo-	
	re di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre	

società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte in via prevalente.

La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa vigente.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La società può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del disposto dell'art. 2545 septies c.c..

SOCI

5. Soci cooperatori

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- soggetti che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.

Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa, quali, a titolo di esempio, persone giuridiche pubbliche o private nei

cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, fatta salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

6. Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- motivi della richiesta e categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- attività svolta, condizione professionale, specifiche competenze possedute;
- ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazione od ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti escluso il primo, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- ragione sociale o denominazione, forma giuridica e sede le-

	gale;	
	- deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	- qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal preceden-	
	te art. 5.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera, entro tre mesi dalla	
	data di ricezione, sulla domanda secondo criteri non discrimi-	
	natori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta. Trascorso il predetto termine di tre mesi, la do-	
	manda si intende respinta; in caso di accoglimento la delibe-	
	razione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .	
	7. Conferimenti e quote	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e danno diritto all'assegna-	
	zione di quote proporzionali di partecipazione al capitale	
	dell'ente.	
	8. Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-	
	so la società in assenza di autorizzazione degli amministrato-	

ri.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

9. Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla rice-

zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

10. Diritti dei soci

I soci possono esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

11. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

12. Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non sia più in grado di condividere il fine rappresenta-	
	to dal raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra	
	natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccoman-	
	data che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizi-	
	one nel registro delle imprese della delibera che lo legitti-	
	ma, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e	
	del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera-	
	zione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua cono-	
	scenza da parte del socio.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revo-	
	ca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'or-	
	gano amministrativo deve darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

13. Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 N. 142 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa, così come meglio specificato nel regolamento;

	- che si renda gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere	
	adottate dagli organi sociali;	
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi e che, pre-	
	via intimazione da parte dell'organo amministrativo, con ter-	
	mine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli amministratori.	

	L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti	
	dei soci ai quali sia venuto a mancare lo status connesso alla	
	loro partecipazione alla compagine, e precisamente:	
	- dei soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi	
	della cooperativa;	
	- dei soci lavoratori e di quelli volontari che abbiano cessa-	
	to di prestare la propria opera a favore della cooperativa.	
	14. Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della	
	partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del	
	presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.	
	2545 quinquies la cui liquidazione, unitamente agli interessi	
	legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	15. Decesso del socio	
	In caso di decesso del socio agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal	

presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del dante causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

16. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il va-	
	lore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'organo	
	amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14 - con esclu-	
	sione del primo caso - oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	La società può compensare il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, dal pagamento della prestazione mutualistica o	
	dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 c.c..	
	Il socio che non fa più parte della cooperativa risponde verso	
	di essa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

17. Soci sovventori

Possono essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste all'art. 4 della Legge 30.01.1992 n. 59.

18. Soci volontari

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

19. Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- dalla riserva legale indivisibile;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Delle obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della

cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

20. Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In sede di redazione del bilancio vanno riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Amministratori e sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 N. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio

1992 N. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria.

21. Ristorni

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione, generato esclusivamente dall'attività svolta con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 N. 142 e successive modificazioni).

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

ASSEMBLEA DEI SOCI

22. Qualificazione e competenze

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Quella ordinaria:

	- approva il bilancio e destina gli utili;	
	- procede alla nomina degli amministratori;	
	- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere ad ammini-	
	stratori e sindaci;	
	- delibera sulla responsabilità di questi;	
	- autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'e-	
	scusione o la limitazione del diritto di opzione;	
	- delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun	
	socio;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	- le modifiche dello statuto;	
	- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri	
	dei liquidatori;	
	- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	23. Convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	almeno una volta all'anno, entro i termini previsti per l'ap-	
	provazione del bilancio.	
	Può essere, inoltre, convocata tutte le volte che l'organo am-	

	ministrativo lo creda necessario, o per la trattazione di ar-	
	gomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei	
	voti totali sottopongano alla loro approvazione, facendone do-	
	manda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e, comunque, non oltre quaranta giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o in forza di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la so-	
	cietà o in qualsiasi altro luogo, in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, va effettuata mediante avviso recante l'ordine del	
	giorno, da affiggersi, in modo visibile, nei locali della sede	
	sociale e spedirsi a tutti i soci, almeno dieci giorni prima	
	dell'adunanza con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In	
	caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certi-	
	ficata o altri mezzi simili, l'avviso va spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifi-	
	co recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio	
	e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazio-	
	ne debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo	

dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

24. Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione, qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data fissata per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno di quella di precedente convocazione.

25. Assemblea totalitaria

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

26. Assemblea ordinaria

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente

	costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza	
	dei voti dei soci aventi diritto.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rap-	
	presentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore	
	convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presen-	
	ti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	27. Assemblea straordinaria	
	In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente	
	costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza	
	dei voti dei soci aventi diritto.	
	In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi di-	
	ritto al voto.	
	In prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia, quan-	
	do si tratta di decidere sullo scioglimento anticipato, sul	
	cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale o sulla fusione	
	della società, l'assemblea delibera a maggioranza delle prefe-	
	renze esprimibili da tutti i soci.	
	28. Computo dei quorum	
	Si considerano presenti i soci che al momento della verifica	

del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

29. Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della Legge 59/1992.

30. Rappresentanza in assemblea

Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 Codice Civile, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore o volontario. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa, l'ente può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

31. Presidente e segretario dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli in-

	tervenuti.	
	Nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più	
	scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segre-	
	tario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea me-	
	desima ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,	
	l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione degli	
	argomenti in discussione, il presidente ha il potere di pro-	
	porre le procedure che possono però essere modificate con voto	
	della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto	
	dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare:	
	- la data dell'assemblea;	
	- i partecipanti ed il numero di voti da ciascuno rappresenta-	
	to;	
	- le modalità e i risultati delle votazioni;	
	- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato	
	a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allega-	
	to);	

- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

32. Procedimento assembleare e modalità di voto

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione assembleare.

33. Voto per corrispondenza

È ammesso il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

- possono esprimerlo i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

- l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

	- in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti	
	tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda	
	di voto;	
	- il testo della delibera da approvare o delle diverse propo-	
	ste di delibera su cui votare deve essere riportato integral-	
	mente nell'avviso di convocazione;	
	- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione della assemblea, la convocazione deve indi-	
	care con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere	
	le schede stesse, nei termini necessari per un informato eser-	
	cizio del diritto di voto;	
	- il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	a) al momento della costituzione dell'assemblea per verificare	
	che sussista il quorum costitutivo;	
	b) al momento della espressione del voto da parte dei soci, al	
	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	- le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conser-	
	vate agli atti sociali;	
	- nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre dispor-	
	re un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte	
	dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissen-	
	zienti nell'esercizio dei propri diritti.	
	Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da	
	quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi	
	per corrispondenza non si computano ai fini della regolare co-	

stituzione dell'assemblea.

34. Annullamento delle deliberazioni

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5 (cinque) per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

35. Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo le deliberazioni dell'assemblea, che ne determina volta per volta il numero.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche, tra i soci volontari e tra soci sovventori; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire

una durata differenziata per i diversi amministratori.

Gli amministratori sono rieleggibili.

36. Competenze e poteri

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'ammissione di nuovi soci;
- le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci;
- la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

37. Presidente

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio medesimo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da trattare vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

38. Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, o a un comitato esecutivo composto da alcuni di essi.

Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società.

Possono essere, altresì, nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

39. Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto

	ricevimento, almeno quattro giorni prima di quello fissato per	
	la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere	
	particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia	
	per i consiglieri che per i sindaci.	
	Si riterranno, comunque, validamente costituite le riunioni	
	del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.	
	A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si proce-	
	de ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, preva-	
	le la parte a cui afferisce il voto del presidente.	
	Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in mancanza,	
	dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sot-	
	toscritto dal presidente e dal segretario.	
	Le riunioni si possono svolgere anche per video o tele confe-	
	renza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere	
	identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argo-	
	menti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare	

documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

40. Integrazione del Consiglio

Se, in corso di esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (se nominato). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea medesima per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale (se nominato), il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di straordinaria amministrazione; ovvero dal consigliere cessato o da uno dei soci.

Il venire meno dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Egualmente decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

41. Compensi

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un emolumento, se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

42. Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza in parola, esercitabile da questi, sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO CONTABILE

43. Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico nei casi consentiti dalla Legge, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti

dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nei casi previsti dalla Legge e sussistendone le condizioni, all'Organo di controllo spetta la revisione legale. Si richiama tutta la disciplina vigente in tema di organo di controllo di società cooperative.

44. Organismo di Vigilanza

L'organo di vigilanza, anche monocratico, viene istituito in base al D.Lgs n.231/2001 e affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo in base all'art.6, lett.b, del decreto.

Si sottolinea che l'organismo in parola non deve essere inteso come un nuovo organismo al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale, bensì quale parte integrante del sistema interno all'impresa.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

45. Trattamento economico

I soci lavoratori ricevono un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato

e, comunque, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

46. Regolamenti

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti dell'ente di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno stilato ai sensi del disposto dell'art. 6 legge 3 aprile 2001 N. 142 dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

47. Trattamenti economici ulteriori e piano di crisi aziendale

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo sta-

bilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità concordate in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 21.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché quella di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

SCIoglimento

48. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

La cooperativa si scioglie:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non

	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	- per deliberazione dell'assemblea.	
	L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo	
	amministrativo, nomina, nel caso, uno o più liquidatori deter-	
	minando:	
	- il loro numero;	
	- in caso di pluralità, le regole di funzionamento del colle-	
	gio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di	
	amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.	
	49. Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio ri-	
	sultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nomi-	
	nale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	cooperatori ed eventualmente rivalutato;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	N. 59.	

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

50. Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- è fatto divieto di distribuire utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

52. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile recan-

	te la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro	
	unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e	
	salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti	
	del Terzo settore o dell'organo associativo competente	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	50. Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e de-	
	voluzione	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	- è fatto divieto di distribuire utili, in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	

stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati.

52. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile recan-
te la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le
norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Antonio Santoro

F.to Andrea Pacchiani (Notaio)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Bollo assolto ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.